ALLEGATO III (art. 11, comma 1)

REQUISITI MINIMI RELATIVI AGLI IMPIANTI E ALLE ATTREZZATURE DI CONTROLLO

I. Impianti e attrezzature

I controlli tecnici effettuati in base alla metodologia raccomandata di cui all'allegato I vengono realizzati utilizzando impianti e attrezzature adeguati, secondo le previsioni del Codice della Strada, del Regolamento e le disposizioni del Ministero. Le attrezzature di controllo necessarie sono determinate in funzione delle categorie di veicoli da sottoporre al controllo, come si evince dalla tabella I. Gli impianti e le attrezzature sono conformi alle previsioni del Codice della Strada, del Regolamento e le disposizioni del Ministero e rispondono almeno ai seguenti requisiti minimi:

- una struttura di controllo con uno spazio adeguato per la valutazione dei veicoli e che soddisfi i necessari requisiti sanitari e di sicurezza;
- una corsia di dimensioni sufficienti per ogni controllo, una fossa o sollevatore e, per i veicoli aventi una massa massima superiore a 3,5 tonnellate, un dispositivo per sollevare un veicolo su uno degli assi, dotato di illuminazione appropriata e, se necessario, con dispositivi di aerazione;
- 3) per il controllo di qualsiasi veicolo, un banco di prova freni a rulli in grado di misurare, indicare e registrare le forze di frenatura e per i veicoli e rimorchi di massa superiore a 3.5 tonnellate anche la pressione pneumatica nei sistemi di frenatura ad aria, a norma dell'allegato A della norma ISO 21069-1 sui requisiti tecnici dei banchi di prova freni a rulli o norme equivalenti;

oppure

è possibile utilizzare anche un banco di prova a piastre in base alla norma nazionale sulle piastre nel rispetto delle norme di omologazione emanate in materia;

- 4) un dispositivo di registrazione delle decelerazioni
- 5) impianti per il controllo dei sistemi di frenatura ad aria, quali manometri, connettori e tubi;
- 6) un dispositivo di misurazione dei carichi per ruota/asse per determinare i carichi per asse;
- 7) un dispositivo per controllare la sospensione ruota-asse (rilevatore del gioco delle ruote) senza sollevare l'asse che soddisfa i requisiti seguenti:
 - a) il dispositivo deve essere equipaggiato con almeno due piastre a comando elettrico che possono essere mosse in senso opposto nelle direzioni sia longitudinale che trasversale;
 - b) il movimento delle piastre deve essere controllabile dall'operatore dalla posizione di controllo;
 - c) per i veicoli aventi una massa massima superiore a 3,5 tonnellate, le piastre soddisfano i seguenti requisiti tecnici:
 - movimento longitudinale e trasversale di almeno 95 mm,
 - velocità del movimento longitudinale e trasversale da 5 cm/s a 15 cm/s;


- 8) un misuratore di livello sonoro;
- 9)un analizzatore 4 gas coi requisiti minimi a norma della direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- 10)un dispositivo per misurare il coefficiente di assorbimento;
- 11)un provafari: apparecchiatura per il controllo dell'orientamento e della intensità luminosa dei veicoli sottoposti a revisione;
- 12)un dispositivo per misurare la profondità del battistrada degli pneumatici;
- 13)un dispositivo di collegamento con l'interfaccia elettronica del veicolo, quale uno scanner OBD;
- 14)un dispositivo per rilevare le perdite di GPL/GNC/GNL, se vengono controllati veicoli di quel tipo.
- 15)un contagiri per il rilevamento dei giri del motore;
- 16) un banco prova velocità per veicoli L1e, L2e, L6e
- I singoli dispositivi di cui sopra possono essere combinati in un unico strumento, a condizione che ciò non interferisca nella precisione di ciascun dispositivo.
- II. Taratura di attrezzature utilizzate per le misurazioni

A meno di diverse disposizioni della pertinente legislazione dell'Unione, l'intervallo tra due tarature successive non può superare:

- i) 12 mesi per la misurazione di peso, pressione e livello acustico;
- ii) 12 mesi per la misurazione delle forze;
- iii) 12 mesi per la misurazione delle emissioni gassose

Veicoli		Categoria				1		Attrezza	tura nece	ssaria po	r ogni ve	Attrezzatura necessaria per ogni voce di cui alla sezione I	alla sezi	one I					1
	Massa massima		F. TE.	1	2	6	4	S	9	7	00	6	01	=	12	13	4	15	16
Motocicli									1			() = (7		T		
		Lie	В	×	×	×			×		×	×	141	*	×	×		×	×
		L3c, L4c	В	×	×	×		1	×		×	×	- 1	×	×	×		×	
		L3e, L4e	D	×	×	×			×		×		×	×	×	×		×	
		L2e	В	×	×	×	I	71	×		×	×	1	×	×	×	11	×	×
		1.2e	Q	×	×	×	T.		×		×		×	×	×	×		×	×
		LSe	В	×	×	×	• 1		×		×	×		×	×	×		×	
		LSe	D	×	×	×			×		×		×	×	×	×		×	
		Tee	В	×	×	×		1. =1	×	1 -	×	×		×	×	×		×	×
		Lée	D	×	×	×	41	7.7	×	1	×	7	×	×	×	×	17	×	×
		L7e	æ	×	×	×			×	77	×	×		×	×	×	iΞ	×	
		L7e	D	×	×	×	1_1		×		×		×	×	×	×		×	
. Veicoli per il trasporto di persone					I -			- =						13				ī	

Veicoli	2	Fino	Fino	v 88.	8.8	3. Veicoli per il trasporto di merci	Fino:	Fino	v. 8	>3.5	Vetcoli speciali derivati da un vetcolo di categoria N, TS	Fino:	Fino 4
	Massa massima	Fino a 3 500 kg	Fino a 3 500 kg	> 3 500 kg	> 3 500 kg		Fino a 3 500 kg	Fino a 3 500 kg	>3 500 kg	> 3 500 kg		Fino a 3 500 kg	Fino a 3 500 kg
Caregoria		MI,M2	MI ,M2	M2,M3	MZ,M3		N	Ŋį	N2,N3	N2,N3		Ź	Ź
23		В	D	В	Д		В	О	В	Q		В	D
	-	×	×	×	×		×	×	×	×		×	×
	2	x	*	×	×		×	×	×	×		×	×
	т	×	×	×	×		×	×	×	×		×	×
	4	T.	ITi	×	×	Hi			×	×			
Zame	2	14 17	TI.	x	×	7.5			×	×	1		17.7
Autozzatura necessaria per ogin voce ur cur ana sezione i	9	×	×	×	×	17.4	*	×	×	×		×	×
ni mecaa	7	×	×	×	×		×	×	×	×		×	×
ne oem	00	×	×	×	×		×	×	×	×	NI I	×	×
NOTE OF	6	×	101	×		F.A.	×		×			×	
ui alla si	10	- 1	×		×			×		×			×
T SHORE	11	×	×	×	×		*	×	×	×		×	×
	12	×	×	×	×		×	×	×	×		×	×
	13	×	×	×	×		×	*	×	×		×	×
	4	×	×	×	×		×	×	×	×		×	×
	15	*	×	×	×		×	×	×	×		×	*
	91												



Veicoli		Сатедога	13				Ame	Aurezzatura necessaria per ogni voce di cui alia sezione	SCC354118	וופת ומלווו	None an ex	all dila sez	Touc T				i		
	Massa massima			-	61	я	4	8	9	7	90	6	10	11	12	13	14	15	91
	>3 500 kg	N2,N3,TS	В	×	×	×	×	×	×	×	×	×		×	×	×	×	×	
	>3 500 kg	N2,N3,TS	Q	×	×	×	×	×	×	×	×		×	×	×	×	×	×	
5. Rimorchi	Fino a 750 kg	JO.		×	×	1			×						×				
	> 750 fino a 3 500 kg	ő		×	×			1.44	×						×			No.	
	>3 500 kg	03.04		×	×	×		×	×	×					×			Г	